



Tribunale di Monza Sezione Esecuzioni Immobiliari di Monza

Nella procedura esecutiva N. /2012 R.G. Esecuzioni

Promossa da _____ elettivamente domiciliato in _____, presso lo studio dell'avv. _____, dal quale è rappresentato e difeso;

Contro _____, rappresentato e difeso dall'avv. _____;

SCIOGLIMENTO RISERVA IN SEDE ESECUTIVA PER SOSPENSIONE 624 C.P.C..

Il giudice a scioglimento della riserva assunta rileva che:

la questione oggetto della presente disamina, relativa alla possibilità di proporre opposizione e di sospendere l'esecuzione intrapresa in forza di un titolo esecutivo passato in giudicato, qual è nel caso di specie un decreto ingiuntivo non opposto, a parere di codesto Giudice necessita di essere esaminata avuto riguardo dalla natura delle contestazioni sollevate, trattandosi di contestazioni circa il carattere usurario del credito azionato dal

Si rileva sul punto, infatti, che il classico orientamento abbracciato dalla Suprema Corte in merito all'individuazione delle questioni che possono esser fatte valere in sede di opposizione all'esecuzione, restringe notevolmente il campo di applicazione dello strumento oppositivo, legittimando soltanto l'allegazione di fatti modificativi ed estintivi del rapporto sostanziale, consacrato nel decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile a seguito di mancata opposizione, ed in quanto tali sorti successivamente al passaggio in giudicato del titolo. Il Decreto Ingiuntivo non opposto acquista, infatti, al pari di una sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale in relazione al credito di cui si è ingiunto il pagamento, impedendo in tal modo al giudice dell'opposizione all'esecuzione di conoscere di fatti anteriori al passaggio in giudicato, i quali avrebbero dovuto esser dedotti con il mezzo di impugnazione prescritto, ossia con l'opposizione a decreto ingiuntivo (v. Cass. 19.03.2014, n. 6337; Cass. 19.12.2006, n. 27159).

Tale orientamento ha trovato, secondo alcuni esponenti della giurisprudenza di merito, un certo temperamento nell'individuazione dell'usura di cui all'art. 1815 c.c.

Si è sostenuto, infatti, che l'unico profilo ancora deducibile in presenza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato è quello relativo alla lamentata pretesa di interessi usurari, posto che "la rilevanza penale della condotta consente di ritenere proprio del nostro ordinamento un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo passato in giudicato". (Cosi, Trib. di Pordenone sent. 07.03.2012).





Una tale ricostruzione trova legittimazione nel fatto che, comunque, anche in tal caso, nel rispetto dell'orientamento analizzato in precedenza, debbano venire in evidenza fatti sopravvenuti alla formazione del contratto e connessi alla fluttuazione imprevedibile dei tassi. In altri termini, "il giudicato non viene toccato, la clausola continuerà a produrre i propri effetti, ma gli interessi che supereranno nel corso del tempo la soglia normativamente prevista per essere considerati usurari non potranno giustificare l'esecuzione forzata. In relazione a tali somme il creditore non avrà diritto ad eseguire il titolo" (Cosi Trib. di Reggio Calabria, sent. 04.02.2004).

Nel caso di usura che matura nel corso del rapporto e non sussiste *ab origine*, quindi, il contratto non viene travolto integralmente dalla nullità. Si ritiene preferibile rendere illegittimo solo quanto oltrepassa nel corso del rapporto il tasso soglia via via individuato, rendendo così non eseguibile solo la percentuale di credito che supera in detto momento il limite di legge.

Emerge così la necessità di contemperare contrapposte esigenze; da un lato l'esigenza di garantire stabilità e certezza alla statuizione giudiziaria ormai divenuta irrettabile per essere passata in giudicato, dall'altro la necessità di garantire che non venga in alcun modo dato corso alla dazione di interessi usurari sopravvenuti nel corso del rapporto e non sussistenti *ab origine*. La delicata posizione che riveste, infatti, il giudice dell'esecuzione, quale organo di tutela e di esecuzione delle pretese creditorie avanzate dai privati, non può legittimare in alcun modo l'esecuzione di pretese illegittime e contrastanti con norme imperative del nostro ordinamento giuridico, come avviene certamente per il reato d'usura. La rilevanza penale e l'attenzione che il legislatore ha manifestato per l'usura negli ultimi anni, infatti, legittimano il riconoscimento di un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo passato in giudicato. Inoltre si rileva che, in caso di interessi usurari che sopravvengono e che non sussistono *ab origine*, il titolo passato in giudicato non sarà nullo ma continuerà ad essere eseguibile nel limite del tasso soglia via via individuato.

Pertanto, la pretesa del creditore dovrà essere rivista per il periodo relativamente al quale il tasso soglia è stato plausibilmente oltrepassato, visti gli indizi apportati dalla consulenza tecnica di parte opponente, legittimando così la chiesta sospensione dell'esecuzione del titolo azionato dallo stesso istituto di credito, nonché l'introduzione del giudizio di merito al fine di accertare l'effettivo superamento o meno del tasso soglia ed i relativi periodi.

Per quanto attiene, invece, il titolo azionato dalla banca, posto che nell'atto di opposizione all'esecuzione, non è stato effettuato alcun riferimento a tale posizione, si deve constatare che il titolo risulta a tutti gli effetti idoneo a giustificare e proseguire l'esecuzione forzata. Neppure la coobbligata signora [nome], la cui procedura è stata riunita alla presente, ha contestato il titolo azionato dalla banca la quale può quindi dirsi legittimata a procedere nei confronti di entrambi gli esecutati per l'intero. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, ponendo fine ad un lungo dibattito che ha riguardato dottrina e giurisprudenza, hanno di recente affermato che "nel processo d'esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al





creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante". In altri termini, una volta iniziato il processo in base ad un titolo esecutivo esistente all'epoca, il processo stesso può legittimamente proseguire, a prescindere dalle sorti del titolo originario, se vi siano intervenuti creditori a loro volta muniti di valido titolo esecutivo". La Suprema Corte, inoltre, ritiene che tale effetto conservativo non operi, esclusivamente, nel caso di mancanza *ab origine* del titolo esecutivo, ed afferma che a tale ultima fattispecie "non è assimilabile la situazione che viene a determinarsi quando il titolo esecutivo di formazione giudiziale, che sia astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, "venga meno" in ragione delle vicende del processo nel quale si è formato, cioè sia caducato per fatto sopravvenuto". Conclude quindi nel senso che ciò che rileva ai fini della conservazione dell'effetto del pignoramento è che "l'esecuzione forzata risulti formalmente legittima, anche se, per ipotesi, sia sostanzialmente ingiusta, essendo perciò sufficiente - affinché il creditore intervenuto con titolo non subisca gli effetti del venir meno dell'azione esecutiva del creditore procedente - che esista un titolo esecutivo in favore di quest'ultimo, non anche che sia esistente il diritto di credito in esso rappresentato" (v. Cass. SS.UU. 07.01.2014, n. 61).

Per quanto attiene, quindi, al caso de quo, è indubbio che il titolo esecutivo azionato dal [redacted], creditore procedente, sia formalmente ed *ab origine* valido, non essendo stati contestati aspetti inerenti alla presunta invalidità originaria del pignoramento, al difetto *ab origine* del titolo esecutivo, a vizi intrinseci all'atto o alla mancanza dei presupposti processuali dell'azione esecutiva. Ciò che viene contestato è esclusivamente il merito decisorio del titolo, rispetto al quale, comunque, questo Giudice rileva che, anche laddove dovesse esser rinvenuta in qualche misura la presenza di usura, quest'ultima non comporterebbe la caducazione (successiva) ed integrale del titolo azionato, ma semplicemente la riduzione nel suo ammontare per la parte relativa agli interessi usurari, mantenendo la propria validità certamente per quanto attiene al capitale.

Per questi motivi questo Giudice

SOSPENDE

la sola esecuzione forzata intrapresa dal creditore procedente [redacted] ravvisando dalla perizia prodotta elementi indicativi del *fumus boni iuris* e rinvenendo in *re ipsa* il *periculum in mora* in quanto connaturato alla prosecuzione di un'ingiusta esecuzione.

ASSEGNA

termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di opposizione all'esecuzione esclusivamente nei confronti del [redacted], (mancando la legittimazione passiva della [redacted], poiché in possesso di un autonomo titolo esecutivo non oggetto di contestazione da parte dell'esecutato).

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Monza il 25.07.2015

Il giudice dell'esecuzione.

